



Città di Monopoli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

(approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2017)

Sommario

Art. 1 - Disciplina	3
Art. 2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata	3
Art. 3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata	3
Art. 4 - Voci soggette a definizione agevolata	3
Art. 5 - La rateazione dei pagamenti	3
Art. 6 - Modalità di richiesta di definizione agevolata.....	3
Art. 7 - Modulistica	4
Art. 8 - Adempimenti del Comune.....	4
Art. 9 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza	4
Art. 10 - Modalità di pagamento.....	5
Art. 11 - Mancato pagamento.....	5
Art. 12 - Debiti oggetto di precedenti rateizzazione	5
Art. 13 - Esclusione dalla definizione agevolata.....	5
Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	5

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate, di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 notificati nel periodo dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Servizio Riscossione Coattiva del Comune.

Art. 3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, solo ed esclusivamente le entrate di natura tributaria, in particolare ICI e Tassa rifiuti.

Art. 4 - Voci soggette a definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni riportate nelle relative ingiunzioni fiscali.
2. Restano dovute dal contribuente le somme a titolo di tributo, interessi e spese.

Art. 5 - La rateazione dei pagamenti

1. Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze.
 - a) per i debiti di importo complessivo fino a euro 200,00, in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
 - b) per i debiti di importo complessivo da euro 201,00 ad euro 1.000,00, in tre rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018;
 - c) per i debiti di importo complessivo superiori ad euro 1.001,00, in sei rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018, 30 settembre 2018.
2. L'importo del debito da rateizzare è costituito dall'importo comprensivo di tributi, interessi e spese riportato nell'ingiunzione fiscale o nell'ultimo atto consequenziale notificato, anche riferito a più ingiunzioni fiscali notificate al medesimo contribuente.

Art. 6 - Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza al Comune entro la data del 31 marzo 2017.
2. L'istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) mediante deposito presso l'Ufficio protocollo del Comune di Monopoli;
- b) mediante servizio postale raccomandato; in tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale;
- c) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.monopoli.ba.it.

Art. 7 - Modulistica

1. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
2. Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica.
3. Per le persone giuridiche dovranno essere presenti i seguenti dati: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
4. Inoltre nell'istanza dovranno essere specificati i seguenti dati:
 - a) natura del debito (ICI, Tassa rifiuti);
 - b) importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
 - c) data e numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale o atto consequenziale successivo;
 - d) data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
 - e) numero di rate per la definizione agevolata;
 - f) indicazione di eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
 - g) assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8 - Adempimenti del Comune

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di definizione agevolata, il Comune, entro il termine del 31 maggio 2017, invia la comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - b) il numero di rate;
 - c) l'importo di ciascuna rata;
 - d) la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. A seguito della presentazione dell'istanza secondo le modalità indicate al precedente art. 6, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale istanza, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni concesse.
2. Il Comune, relativamente alle istanze prodotte ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Tali azioni riprenderanno in caso di esito negativo dell'istanza o decadenza della definizione agevolata, come disciplinata dai successivi articoli.

Art. 10 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 8.

Art. 11 - Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 12 - Debiti oggetto di precedenti rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ufficio Riscossione.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare del debito complessivo da rateizzare, si terrà conto esclusivamente degli importi già versati sino alla presentazione dell'istanza, a titolo di capitale, interessi e spese, non rilevando quanto già pagato a titolo di sanzioni ed eventuali interessi di dilazione, che resta definitivamente acquisito e non rimborsabile.
3. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 1 del presente articolo, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi mediante la presentazione dell'istanza.

Art. 13 - Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le seguenti fattispecie:

- a) i crediti derivanti da entrate di natura patrimoniale e pertanto non sottoposte all'applicazione di sanzioni;
- b) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'organo consiliare.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.